FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0046/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0037/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0042/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0044/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Vincenzo Barbieri - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente

Ivo Correale - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti numero 0037/CFA/2026-2027, proposto dalla Lega nazionale dilettanti in data 1° ottobre 2026, numero 0042/CFA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. Academy Abatese 2021 in data 2 ottobre 2026 e numero 0044/CFA/2026-2027, proposto dalle società S.S.D. a R.L. Academy Calcio Pavia e Riozzese S.S.D. a R.L., sempre in data 2 ottobre 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0061/TFNSD-2026-2027, resa sul ricorso proposto dalla S.P.D. Tharros, con l'intervento della A.S.D. Fabrizio Miccoli, nei confronti della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l., della A.S.D. Academy Abatese 2021 e della S.S.D. Riozzese a r.l.;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 9 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi; sono presenti per la Lega nazionale dilettanti, gli Avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli; per la società A.S.D. Academy Abatese 2021, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi; per le società S.S.D. a R.L. Academy Calcio Pavia e Riozzese S.S.D. a R.L., l'Avv. Pierantonio Rossetti; per la società S.P.D. Tharros, l'Avv. Nicola Cassano e per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli, l'Avv. Gianfranco Leuci; è presente altresì il Sig. Davide Petrin, Amministratore socio della società S.S.D. a R.L. Academy Calcio Pavia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

Con il Comunicato ufficiale n. 136 della Lega nazionale dilettanti è stata disciplinata la composizione dell'organico del campionato nazionale di Serie C femminile per la stagione sportiva 2026/2027.

In base a tale disciplina, hanno diritto a richiedere l'iscrizione al campionato complessivamente 52 società; in caso di vacanza di organico «verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo o determinatosi per revoca o decadenza dall'affiliazione»; l'eventuale vacanza «sarà completata con procedura di ripescaggio solo ed esclusivamente nel caso in cui il numero di Società ammesse fosse inferiore a 48 unità», e in tal caso l'integrazione si attiverà fino al raggiungimento di un numero massimo di 48 unità.

Il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, con delibera del 3 agosto 2026, preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione da parte di tre società aventi diritto, ha determinato in 49 unità l'organico del campionato, nel quale sono state incluse la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. (girone B) e la A.S.D. Academy Abatese 2021 (girone D), e ha ammesso alla graduatoria per gli eventuali ripescaggi la A.S.D. Miccoli, la S.P.D. Tharros e la C.F. Caprera.

Con il Comunicato ufficiale n. 4 del 5 agosto 2026 il Dipartimento calcio femminile ha pubblicato i calendari del campionato di Serie C, con un girone B composto da tredici squadre e gli altri tre gironi composti da dodici squadre.

In data 7 agosto 2026 la S.P.D. Tharros ha diffidato la Lega nazionale dilettanti ad intervenire in autotutela rispetto alle irregolarità riscontrabili nella posizione di 2 squadre (Pavia e Abatese), segnalando i medesimi fatti anche alla Federazione e alla Procura federale.

Con ricorso depositato il 10 agosto 2026, la S.P.D. Tharros ha impugnato dinanzi al Tribunale federale nazionale il Comunicato ufficiale n. 3 del Dipartimento calcio femminile e la contestuale delibera della Lega nazionale dilettanti, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione al campionato della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e della A.S.D. Academy Abatese 2021 e hanno fissato l'organico del campionato stesso in 49 squadre senza attingere alla graduatoria dei ripescaggi, nonché il Comunicato ufficiale n. 1 del 14 luglio 2026, nella parte in cui ha subordinato i ripescaggi alla riduzione dell'organico al di sotto delle 48 unità, e i pareri della Co.Vi.So.D. favorevoli all'ammissione delle due società.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l'elusione dell'art. 52 delle N.O.I.F. da parte della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l., la quale, attraverso un accordo di «collaborazione» con la S.S.D. Riozzese a r.l., società priva di titolo per partecipare al campionato, avrebbe in sostanza ceduto a quest'ultima la gestione del proprio titolo sportivo.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 52 delle N.O.I.F. e degli artt. 4, 31 e 137 del Codice di giustizia sportiva da parte della A.S.D. Academy Abatese 2021, la quale sarebbe stata utilizzata come schermo per consentire la prosecuzione dell'attività della dissestata Vis Mediterranea Soccer attraverso la neocostituita Faicchio Mediterranea Calcio.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto l'irragionevolezza della clausola che, a fronte di 52 società aventi diritto, ha subordinato i ripescaggi alla riduzione dell'organico al di sotto delle 48 unità, determinando gironi asimmetrici.

Con atto qualificato come intervento *ad adiuvandum* ai sensi dell'art. 81 del Codice di giustizia sportiva, la A.S.D. Fabrizio Miccoli, anch'essa ammessa alla graduatoria dei ripescaggi, ha aderito, per quanto di proprio interesse, alle contestazioni formulate dalla ricorrente, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, la rideterminazione dell'organico e l'applicazione della graduatoria dei ripescaggi.

Con memoria del 31 agosto 2026 si è costituita la Lega nazionale dilettanti, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto le censure riguarderebbero presunti illeciti disciplinari il cui accertamento spetterebbe in via esclusiva alla Procura federale ai sensi dell'art. 118 del Codice di giustizia sportiva, e ne ha sostenuto l'infondatezza, rivendicando la discrezionalità della scelta di fissare a 48 unità la soglia dei ripescaggi e affermando che l'organico doveva ritenersi definitivamente determinato alla data del 3 agosto 2026, sicché le vacanze successive non avrebbero potuto essere colmate.

Si sono altresì costituite la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e la S.S.D. Riozzese a r.l., le quali hanno sostenuto che tra le due società sarebbe intercorsa soltanto una collaborazione sportiva e logistica, dovuta anche all'indisponibilità dello stadio comunale di Pavia, nel rispetto della rispettiva autonomia soggettiva e gestionale.

All'udienza del 3 settembre 2026 il Tribunale federale nazionale, con l'ordinanza n. 10/TFNSD-2026-2027, ha disposto l'acquisizione dell'atto di intervento, ha assegnato alle parti un termine per controdedurre su di esso e ha ordinato attività istruttoria alla Lega nazionale dilettanti e all'Ufficio anagrafe federale.

Con memoria dell'8 settembre 2026 la Lega nazionale dilettanti ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento, osservando che la A.S.D. Fabrizio Miccoli, quale titolare di una posizione direttamente incisa, avrebbe dovuto proporre ricorso ai sensi dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva e affermando che l'interveniente precedeva la S.P.D. Tharros nella graduatoria dei ripescaggi.

Con memoria del 9 settembre 2026 la A.S.D. Fabrizio Miccoli ha chiesto che il proprio atto fosse riqualificato come ricorso autonomo, in quanto tempestivo e provvisto di tutti i requisiti.

All'udienza del 10 settembre 2026 il Tribunale, rilevato che le notificazioni del ricorso alla A.S.D. Academy Abatese 2021 erano state effettuate a un indirizzo di posta elettronica certificata inibito alla ricezione, ne ha disposto la rinnovazione, rinviando la trattazione all'udienza del 22 settembre 2026.

Con memoria del 21 settembre 2026 si è costituita la A.S.D. Academy Abatese 2021, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la natura disciplinare delle censure, l'incompetenza del Tribunale e la mancata notificazione del ricorso alle altre società ammesse alla graduatoria dei ripescaggi, e ne ha sostenuto l'infondatezza.

All'udienza del 22 settembre 2026 la Lega nazionale dilettanti ha eccepito, tra l'altro, che l'atto della A.S.D. Fabrizio Miccoli non

avrebbe potuto essere qualificato come ricorso autonomo per il mancato versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Con la decisione n. 0061/TFNSD-2026-2027 il Tribunale federale nazionale ha respinto le eccezioni di incompetenza, di inammissibilità del ricorso per la natura disciplinare delle censure, di inammissibilità dell'intervento e di mancata integrazione del contraddittorio.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta di fissare a 48 unità la soglia per i ripescaggi e ha invece accertato, sulla base della documentazione acquisita, che entrambe le società controinteressate avevano dato corso a una sostanziale cessione del titolo sportivo in violazione dell'art. 52 delle N.O.I.F.

Per l'effetto, il Tribunale ha annullato la delibera pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 3 del 3 agosto 2026 del Consiglio nazionale della L.D., nella parte in cui include nell'organico del campionato serie C femminile la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e la A.S.D. Academy Abatese 2021, ha rimesso alla Lega nazionale dilettanti l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, ha trasmesso gli atti alla Procura federale e ha compensato le spese.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo (n. 0037/CFA/2026-2027) la Lega nazionale dilettanti, articolando quattro motivi e formulando istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata, in vista dell'inizio del campionato fissato per l'11 ottobre 2026.

Con il primo motivo la Lega nazionale dilettanti ha dedotto l'omessa pronuncia del Tribunale sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e per difetto di interesse; con il secondo, l'inammissibilità dell'atto della A.S.D. Fabrizio Miccoli; con il terzo, l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a far valere violazioni disciplinari riservate all'iniziativa esclusiva della Procura federale; con il quarto, la legittimità del proprio operato, non essendo i fatti posti a fondamento della decisione noti alla data della delibera e non spettando alla Lega la valutazione di violazioni disciplinari.

Avverso la medesima decisione, nella parte relativa alla propria posizione, ha proposto reclamo (n. 0042/CFA/2026-2027) la A.S.D. Academy Abatese 2021, articolando tre motivi e formulando istanza cautelare, anche monocratica, di sospensione della decisione impugnata con immediata riammissione al campionato o, in subordine, di sospensione delle gare del girone D.

Con il primo motivo la A.S.D. Academy Abatese 2021 ha dedotto la violazione degli artt. 118, 119 e 125 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il ricorso della S.P.D. Tharros avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto volto a far accertare presunti illeciti disciplinari che spetta in via esclusiva alla Procura federale di perseguire, essendo stata la Procura già investita dell'esposto della ricorrente del 7 agosto 2026, in conformità a quanto deciso dal Tribunale con la decisione n. 251/TFNSD-2025-2026.

Con il secondo motivo ha dedotto che la natura disciplinare della fattispecie sarebbe confermata dalla terminologia, propria del giudizio disciplinare e penale, utilizzata dal Tribunale per motivare l'annullamento.

Con il terzo motivo ha censurato il paragrafo 4.4 della decisione impugnata, deducendo che la A.S.D. Faicchio Mediterranea Calcio non è un soggetto distinto, bensì la denominazione che la stessa A.S.D. Academy Abatese 2021, titolare della matricola federale n. 955112 e del codice fiscale n. 94089450657, aveva chiesto di assumere, sicché non sarebbe configurabile alcuna cessione del titolo sportivo né alcuna cessione delle attività in favore di altro soggetto; a sostegno ha prodotto la documentazione relativa alla variazione della denominazione, della sede e del presidente comunicata all'Agenzia delle entrate il 10 giugno 2026, alla domanda di mutamento di denominazione e di trasferimento della sede presentata alla F.I.G.C., alla domanda di iscrizione al campionato del 13 luglio 2026, all'esito positivo dell'istruttoria della Co.Vi.So.D. del 15 luglio 2026 e al rigetto della domanda di mutamento comunicato dall'Ufficio anagrafe federale il 16 luglio 2026.

Avverso la medesima decisione hanno proposto reclamo (n. 0044/CFA/2026-2027) la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e la S.S.D. Riozzese a r.l.

Con il primo motivo le reclamanti hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 118, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e 30 del Codice di giustizia sportiva del CONI, sostenendo che il Tribunale avrebbe accertato un illecito disciplinare in assenza di deferimento della Procura federale, pretermettendo le garanzie del procedimento disciplinare, e che la trasmissione degli atti alla Procura disposta dal Tribunale sarebbe contraddittoria con l'accertamento già compiuto.

Con il secondo motivo hanno dedotto, in via preliminare, che il dispositivo della decisione del Tribunale risultava caricato sul portale del processo sportivo telematico il giorno precedente l'udienza del 22 settembre 2026 e, nel merito, il difetto e l'illogicità della motivazione e l'errato utilizzo delle presunzioni, contestando il valore attribuito dalla decisione impugnata all'accordo di

collaborazione, alle pubblicazioni sui *social media* e all'ingaggio della calciatrice Nina Karin Stapelfeldt.

Con il terzo, il quarto e il quinto motivo hanno contestato la ricostruzione della situazione economica della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l., che il Tribunale avrebbe desunto da un precedente disciplinare di natura tecnico-organizzativa e da una perdita d'esercizio, senza considerare i finanziamenti effettuati dai soci nel giugno 2026, e hanno ribadito l'autonomia soggettiva, organizzativa e gestionale delle due società.

Con decreti del Presidente della Corte federale d'appello, adottati ai sensi dell'art. 99 del Codice di giustizia sportiva, i reclami di cui sopra sono stati assegnati alle Sezioni unite.

Con ulteriore provvedimento del Presidente della Corte federale d'appello i reclami sono stati riuniti e le istanze cautelari sono state respinte, attesa l'anticipazione del giudizio di merito.

Si sono costituite in resistenza la S.P.D. Tharros e la A.S.D. Fabrizio Miccoli.

All'udienza del 9 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, i reclami riuniti sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reclami in epigrafe, proposti avverso la medesima decisione, vanno trattati e decisi congiuntamente, come già disposto con il provvedimento presidenziale di riunione.

Le istanze cautelari, già respinte con il medesimo provvedimento, restano comunque assorbite dalla decisione di merito, la cui adozione fa venir meno ogni interesse alla tutela interinale, che ha natura strumentale rispetto a essa (CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024).

2. I reclami sono fondati, nei termini di seguito precisati, e, in riforma della decisione impugnata, il ricorso proposto dalla S.P.D. Tharros deve essere respinto.

Il Collegio ritiene di esaminare in via prioritaria ed assorbente la questione, comune a tutti i reclami, del rapporto tra l'impugnazione della delibera di ammissione al campionato proposta da una società concorrente e la violazione del divieto di cessione del titolo sportivo posta a fondamento della decisione impugnata.

Tale questione è posta dal terzo e dal quarto motivo del reclamo della Lega nazionale dilettanti, dal primo e dal secondo motivo del reclamo della A.S.D. Academy Abatese 2021 e dal primo motivo del reclamo della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e della S.S.D. Riozzese a r.l.

3. Con il terzo motivo la L.N.D. deduce che la S.P.D. Tharros, sotto le vesti dell'impugnazione della delibera di ammissione al campionato, avrebbe sottoposto al Tribunale una questione prettamente disciplinare, consistente nella violazione dell'art. 52 delle N.O.I.F. da parte delle società controinteressate.

Secondo la reclamante, il Tribunale, riqualificando d'ufficio l'impugnazione come azione proposta ai sensi dell'art. 30 del Codice di giustizia sportiva del CONI, avrebbe spogliato la Procura federale della prerogativa esclusiva di esercitare l'azione disciplinare, attribuitale dall'art. 44 del Codice di giustizia sportiva del CONI e dall'art. 118 del Codice di giustizia sportiva federale, e ciò nonostante fosse pendente dinanzi alla Procura il procedimento originato dalla segnalazione della S.P.D. Tharros del 7 agosto 2026.

La reclamante aggiunge che tale impostazione determinerebbe una sovrapposizione di ruoli tra la Procura federale e qualsiasi affiliato o tesserato, priverebbe le società interessate delle garanzie proprie del procedimento disciplinare e travolgerebbe la *ratio* dell'art. 30 del Codice di giustizia sportiva del CONI, quale norma di chiusura per situazioni altrimenti sprovviste di tutela.

Con il quarto motivo la Lega nazionale dilettanti deduce che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata le sono stati portati a conoscenza soltanto il 7 agosto 2026, e quindi dopo l'adozione della delibera del 3 agosto 2026, e aggiunge che, in ogni caso, in ossequio al principio di separazione dei poteri e all'autonomia degli organi di giustizia sportiva, le competeva soltanto la verifica del soddisfacimento dei criteri formali di ammissione al campionato e non la valutazione di presunte sottostanti violazioni disciplinari.

Con il primo motivo del proprio reclamo, la A.S.D. Academy Abatese 2021 deduce, in termini analoghi, la violazione degli artt. 118, 119 e 125 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il Tribunale, senza attendere le determinazioni della Procura federale, già investita del citato esposto della S.P.D. Tharros, si sarebbe sostituito all'organo inquirente, in contrasto con quanto affermato nella precedente decisione n. 251/TFNSD-2025-2026.

Con il secondo motivo deduce che la natura disciplinare del giudizio sarebbe confermata dalla terminologia utilizzata dal Tribunale, che ha fatto riferimento a indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla prova della cessione del titolo.

Con il primo motivo del proprio reclamo, la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e la S.S.D. Riozzese a r.l. deducono che il Tribunale, anziché verificare la ricorrenza dei requisiti di ammissione al campionato e la corretta applicazione delle relative norme, avrebbe accertato un illecito disciplinare in assenza di deferimento della Procura federale, fondando l'annullamento non su un vizio proprio del procedimento di ammissione, ma sul proprio autonomo convincimento circa la sussistenza di una cessione occulta del titolo sportivo, e pretermettendo le garanzie del procedimento disciplinare, tra le quali la valutazione di proporzionalità della misura sanzionatoria.

Le medesime reclamanti aggiungono che la trasmissione degli atti alla Procura federale disposta con la decisione impugnata sarebbe contraddittoria con l'accertamento già compiuto dal Tribunale.

I motivi sono fondati, nei termini e per le ragioni di seguito esposti, che non coincidono integralmente con la prospettazione delle reclamanti.

Difatti, il Tribunale, al paragrafo 1 della decisione impugnata, ha affermato la propria competenza in base agli artt. 83, comma 1, lett. b), e 84 del Codice di giustizia sportiva, interpretati alla luce dell'art. 25, comma 1, del Codice di giustizia sportiva del CONI, nonché in base all'art. 86 del Codice di giustizia sportiva e all'art. 87, ultimo comma, che estende alle delibere delle componenti federali la disciplina del ricorso per l'annullamento.

Al paragrafo 2 il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che, pur rivestendo le contestazioni della ricorrente indubbi profili disciplinari, i giudizi di impugnazione dei provvedimenti degli organi e delle componenti federali sono finalizzati alla tutela di situazioni giuridiche soggettive protette e possono riguardare fatti rilevanti anche sul piano disciplinare, e che imporre la sterilizzazione della tutela diretta dell'affiliato in tutti i casi in cui le questioni controverse rilevino anche sul piano disciplinare creerebbe intollerabili vuoti di tutela.

A conferma di tale conclusione il Tribunale ha richiamato l'art. 30 del Codice di giustizia sportiva del CONI e ha distinto la fattispecie in esame da quella di cui alla propria decisione n. 251/TFNSD-2025-2026, nella quale la ricorrente non aveva impugnato alcun atto degli organi federali.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che entrambe le società controinteressate avessero dato corso a una cessione del titolo sportivo in violazione dell'art. 52 delle N.O.I.F., con conseguente illegittimità della delibera pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 3 del 3 agosto 2026 del Dipartimento calcio femminile nella parte in cui le ha incluse nell'organico.

Quanto alla S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l., il Tribunale ha desunto la cessione da plurime evidenze indiziarie: l'accordo di collaborazione con la S.S.D. Riozzese a r.l., che prevedeva l'utilizzo del campo di Riozzo e il transito di calciatrici tra le due società; le comunicazioni sui social con le quali la S.S.D. Riozzese a r.l. si è presentata come partecipante al campionato di Serie C; l'annuncio, da parte di quest'ultima società, dell'ingaggio della calciatrice Nina Karin Stapelfeldt, poi invece tesserata per la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l.; le dichiarazioni rese dal presidente della S.S.D. Riozzese a r.l. in un'intervista del 3 agosto 2026; le precarie condizioni economiche della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. nella stagione precedente.

Da tali convergenti indizi il Tribunale ha tratto la conclusione che la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. si era accordata con la S.S.D. Riozzese a r.l. al fine di cederle il proprio titolo sportivo «sia pure in una forma ("la collaborazione sportiva") apparentemente consentita (e, quindi, con un comportamento ancor più insidioso)».

Quanto alla A.S.D. Academy Abatese 2021, il Tribunale ha ritenuto provata non soltanto una sostanziale cessione del titolo sportivo, ma una vera e propria cessione formale delle attività alla A.S.D. Faicchio Mediterranea Calcio, valorizzando il pagamento della tassa di iscrizione con bonifico tratto da un conto intestato a quest'ultima, l'individuazione del campo di gioco in Puglianello, l'allegazione alla domanda di iscrizione dello statuto della Faicchio Mediterranea Calcio e la successiva domanda di cambio della denominazione e della sede presentata dalla Abatese.

Le conclusioni del Tribunale non possono essere condivise.

3.1. Tuttavia, in premessa, occorre chiarire l'infondatezza della tesi dei reclamanti, secondo cui il ricorso della S.P.D. Tharros sarebbe stato *ex se* integralmente inammissibile.

L'art. 118, comma 1, del Codice di giustizia sportiva attribuisce al Procuratore federale l'esercizio in via esclusiva dell'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati.

L'esclusività riguarda l'azione disciplinare, ossia la pretesa punitiva che ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole dell'ordinamento federale e che si traduce in un giudizio di carattere oggettivo, teso all'accertamento della colpevolezza dell'incolpato (CFA, SS.UU., n. 49/2025-2026).

Per tale ragione questa Corte ha affermato che i soggetti che denunciano un illecito, anche quando siano titolari di una situazione soggettiva asseritamente lesa dalla condotta degli incolpati, dispongono esclusivamente di una facoltà di stimolo dell'esercizio della potestà disciplinare, che rimane di esclusiva spettanza della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022).

L'esclusività dell'azione disciplinare non si estende, tuttavia, al sindacato giurisdizionale sugli atti delle componenti federali, che l'ordinamento affida all'iniziativa dei soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta che da tali atti abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato (artt. 86, comma 1, e 87, comma 4, del Codice di giustizia sportiva; art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva del CONI).

L'art. 80, comma 1, del Codice di giustizia sportiva distingue, del resto, i procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale federale «con atto di deferimento del Procuratore federale» da quelli instaurati «con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale», e l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva del CONI tiene distinte le controversie aventi ad oggetto «l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo» da quelle aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni».

L'art. 79 del Codice di giustizia sportiva costituisce, a sua volta, la norma generale e residuale attributiva della competenza del Tribunale federale, il cui effetto è quello di garantire una piena autodichia dell'ordinamento endofederale, senza possibilità di non accettabili vuoti di tutela (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022).

Nella specie, la S.P.D. Tharros non ha chiesto l'irrogazione di sanzioni a carico delle società controinteressate o dei loro dirigenti, ma l'annullamento della delibera di ammissione al campionato, che assumeva lesiva della propria aspirazione al ripescaggio, con conseguente sua ammissione.

È il *petitum sostanziale*, e non la qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda, a determinare la natura dell'azione, sicché la circostanza che i fatti dedotti possano rilevare anche sul piano disciplinare non trasforma l'impugnazione in un'azione disciplinare e non ne determina l'inammissibilità.

3.2. Né l'inammissibilità *ex se* del ricorso può essere tratta dall'art. 30 del Codice di giustizia sportiva del CONI, secondo il quale, per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, «quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».

La pendenza delle indagini della Procura federale avviate a seguito della segnalazione della S.P.D. Tharros non integra, infatti, l'ipotesi preclusiva prevista dalla disposizione.

Nel Codice di giustizia sportiva del CONI sono «organi di giustizia» il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale e la Corte federale di appello (art. 3, comma 1), mentre la Procura federale «agisce innanzi agli organi di giustizia» (art. 3, comma 4).

Né rileva in senso contrario che l'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva annoveri la Procura federale tra gli «organi del sistema della giustizia sportiva», poiché l'art. 30 del Codice CONI non si riferisce a qualunque attività di tali organi, ma a un procedimento instaurato o pendente «dinanzi» a essi, e le indagini della Procura non si svolgono dinanzi ad alcun giudice; del resto, lo stesso art. 30, comma 2, nel prevedere che, decorsi i termini, i medesimi atti o fatti possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale soltanto «per atto di deferimento del procuratore federale», conferma la coesistenza dei due canali di accesso.

Il procedimento «dinanzi agli organi di giustizia sportiva» cui si riferisce l'art. 30 è dunque il procedimento giustiziale, in termini analoghi alla formula dell'art. 25, comma 1, del medesimo Codice e dell'art. 79, comma 1, del Codice di giustizia sportiva federale, che fanno riferimento al procedimento instaurato o pendente dinanzi ai Giudici sportivi, e la clausola mira a evitare la duplicazione della cognizione giustiziale sui medesimi fatti, non a subordinare l'accesso alla tutela ai tempi delle indagini svolte dalla Procura (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022).

3.3. Non conduce a diverse conclusioni il richiamo, operato dalla A.S.D. Academy Abatese 2021, alla decisione del Tribunale n. 251/TFNSD-2025-2026.

Come lo stesso Tribunale ha chiarito nella decisione impugnata, in quel giudizio la ricorrente non aveva impugnato alcun atto degli

organi federali, ma, secondo quanto risulta, chiedeva l'irrogazione di sanzioni nei confronti di altra società e del suo legale rappresentante.

Si trattava, dunque, di una domanda il cui oggetto coincideva con quello dell'azione disciplinare riservata alla Procura federale.

3.4. Neppure è fondato, in sé considerato, il secondo motivo del reclamo della A.S.D. Academy Abatese 2021.

Il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti non è un istituto proprio soltanto del giudizio disciplinare o penale, ma costituisce un ordinario strumento di accertamento dei fatti, disciplinato in via generale dall'art. 2729 c.c. e utilizzabile in ogni giudizio.

La terminologia impiegata dal Tribunale per esprimere il proprio convincimento sui fatti non incide, pertanto, sulla natura impugnatoria del giudizio, che resta determinata dal suo oggetto.

3.5. Una volta escluso che il ricorso fosse *ex se* integralmente inammissibile, occorre tuttavia stabilire se la violazione dedotta dalla ricorrente fosse idonea a determinare l'illegittimità della delibera di ammissione, ed è sotto questo profilo che – ad avviso di questa Corte – i motivi in esame colgono nel segno.

Si tratta, infatti, di stabilire se l'elusione del divieto di cessione del titolo sportivo, allorché il titolo sia rimasto formalmente in capo alla società ammessa ma sia stato posto, in tesi, nella disponibilità sostanziale di un diverso soggetto, integri un vizio di legittimità dell'ammissione al campionato deducibile da una società concorrente, ovvero costituisca un fatto materiale la cui rilevanza nell'ordinamento federale vada accertata con altri strumenti e da parte di altri organi federali.

La Corte ritiene corretta, nel caso all'esame, la seconda soluzione.

3.6. La delibera di ammissione al campionato è l'atto conclusivo di una procedura di tipo concorsuale, regolata da una *lex specialis*, nella quale la Lega verifica il possesso, da parte delle società aventi titolo, dei requisiti prescritti dalle disposizioni di ammissione, nei termini perentori ivi fissati e nel rigoroso rispetto della *par condicio* (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015, richiamata da CFA, Sez. I, n. 80/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 152/2025-2026).

Il sindacato di legittimità sulla delibera ha dunque a oggetto la sussistenza, al momento della sua adozione, dei presupposti e dei requisiti cui le disposizioni federali subordinano la partecipazione al campionato.

Tra tali presupposti vi è il titolo sportivo, che l'art. 52, comma 1, delle N.O.I.F. definisce come «il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato».

Il titolo non costituisce, come è pacifico, un bene patrimoniale liberamente disponibile, ma una qualità che inerisce al soggetto in quanto affiliato e ne esprime la partecipazione all'organizzazione federale, trasmissibile soltanto secondo le regole stabilite dalla Federazione; il divieto posto dall'art. 52, comma 2, delle N.O.I.F., secondo cui «in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione», colpisce la sua circolazione autonoma e privatistica (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 89/2017).

Ne consegue che gli accordi con i quali una società intenda porre a disposizione di altri, in tutto o in parte, il proprio titolo al di fuori delle regole federali, non sono idonei a produrre alcuna vicenda traslativa del titolo, che resta in capo all'affiliata cui la Federazione lo ha riconosciuto.

L'attribuzione e la perdita del titolo sportivo, del resto, sono oggetto di procedimenti distinti dalla procedura di ammissione al campionato, soggetti a diverse normative e a diversi termini (Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 55/2021).

3.7. Nella specie, né la ricorrente ha dedotto, né il Tribunale ha accertato, la mancanza di alcuno dei requisiti formali prescritti dalle disposizioni di ammissione al campionato di Serie C femminile per la stagione sportiva 2026/2027.

Né può condurre a diversa conclusione la prospettazione, svolta dalla ricorrente in primo grado, di un difetto di istruttoria della Lega, la quale avrebbe omesso di verificare in modo sostanziale il rapporto tra le società controinteressate: tale prospettazione presuppone che la Lega, in sede di ammissione, dovesse accertare l'elusione del divieto di cessione del titolo, accertamento che, per le ragioni di seguito esposte, l'ordinamento affida ad altri organi e ad altri procedimenti.

La S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. era titolare del titolo sportivo, ha presentato in proprio la domanda di iscrizione, ha superato

l'istruttoria della Co.Vi.So.D. ed è stata ammessa al campionato con la propria matricola.

La circostanza, valorizzata dal Tribunale, che la calciatrice Nina Karin Stapelfeldt, annunciata dalla S.S.D. Riozzese a r.l., sia stata tesserata per la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. conferma, sul piano formale, che il rapporto con la calciatrice fa capo alla società titolare del titolo sportivo, e non è idonea, di per sé, a dimostrare un vizio della delibera di ammissione.

A fronte di tale contesto formale, il Tribunale ha invece ricostruito, sulla base di comunicazioni diffuse sui *social media*, di dichiarazioni rese alla stampa e di un precedente disciplinare della società, l'esistenza di un accordo fattuale in base al quale la S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. avrebbe posto il proprio titolo nella disponibilità della S.S.D. Riozzese a r.l., qualificandolo espressamente come un comportamento «ancor più insidioso» perché dissimulato da una collaborazione apparentemente consentita.

Ma l'accertamento così compiuto non riguarda un vizio della delibera di ammissione, quanto piuttosto una condotta delle società controinteressate, dalla quale il Tribunale ha erroneamente fatto discendere – *omisso medio* - l'illegittimità dell'atto.

3.8. Per tale condotta, tuttavia, l'ordinamento federale appresta una disciplina specifica, che ne individua le conseguenze e gli organi competenti a trarle.

L'art. 16, comma 4, lett. a), delle N.O.I.F. annovera tra le gravi infrazioni all'ordinamento sportivo «la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo», e il comma 3 della medesima disposizione attribuisce al Presidente federale il potere di deliberare, per tali infrazioni, la revoca dell'affiliazione, anche su proposta dei Consigli direttivi delle Leghe.

Il Collegio di garanzia dello sport, richiamando proprio tale disposizione, ha affermato che il divieto di cessione del titolo sportivo costituisce una norma di sbarramento di portata generale nell'ordinamento sportivo e che la sua violazione, ovvero i comportamenti intesi a ledere tale divieto, costituisce grave infrazione ai fondamentali principi sportivi (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 89/2017).

Sul piano disciplinare, la condotta è suscettibile di essere valutata alla stregua dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 31, comma 2, del medesimo Codice, secondo cui «la società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)».

L'accertamento di tali violazioni è affidato alla Procura federale, che esercita in via esclusiva l'azione disciplinare (art. 118 del Codice di giustizia sportiva) e si avvale di «tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni» (art. 113 del medesimo Codice), e al giudice disciplinare, che commisura la sanzione alla gravità dei fatti scegliendo tra misure graduate: dalla penalizzazione di punti in classifica alla retrocessione all'ultimo posto, fino all'esclusione dal campionato «con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore» (art. 8, comma 1, lettere g), h) e i), del Codice di giustizia sportiva).

3.9. Il sistema così delineato esclude che l'ipotizzata elusione del divieto di cessione, a titolo formalmente rimasto in capo alla società ammessa, possa essere fatta valere da una società concorrente come vizio di legittimità della delibera di ammissione.

In primo luogo, l'ordinamento ha rimesso la reazione amministrativa a tale condotta a un organo determinato, il Presidente federale, titolare di un potere autonomo che si esercita all'esito di una valutazione propria, anche su impulso delle Leghe.

L'annullamento giudiziale dell'ammissione, disposto su ricorso di un concorrente, finirebbe per sostituire a tale valutazione una misura non prevista, adottata da un organo diverso e prima che l'organo competente abbia esercitato il proprio potere, in contrasto con il principio, espresso nell'ordinamento generale dall'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

In secondo luogo, l'annullamento produrrebbe, in concreto, l'effetto dell'esclusione dal campionato, disposta automaticamente e senza alcuna graduazione, per un fatto che l'ordinamento configura come illecito e per il quale il giudice disciplinare, all'esito del procedimento e con le relative garanzie, potrebbe irrogare sanzioni di minore gravità, come la penalizzazione in classifica, che presuppongono la permanenza della società nella competizione.

L'esclusione *tout court* dal campionato comporterebbe, inoltre, un effetto più gravoso della stessa sanzione dell'esclusione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. i), del Codice di giustizia sportiva, la quale si accompagna all'assegnazione contestuale della società a un campionato di categoria inferiore.

In terzo luogo, la tutela delle società antagoniste lese dall'illecito altrui è assicurata dall'ordinamento attraverso le sanzioni

disciplinari, e in particolare attraverso la penalizzazione in classifica, cui è riconosciuta una duplice valenza, afflittiva nei confronti della società che ne è colpita e riequilibrativa nei confronti delle società antagoniste (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026), mentre il soggetto che denunci l'illecito dispone di una mera facoltà di stimolo dell'azione disciplinare e non può ottenere per altra via il risultato che soltanto quell'azione può produrre (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 65/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 82/2019).

Diversamente opinando, ogni società aspirante al ripescaggio potrebbe sottoporre al giudice federale, mediante l'impugnazione dell'ammissione di un concorrente, la ricostruzione indiziaria di condotte elusive altrui, introducendo una forma di azione disciplinare di iniziativa privata estranea al sistema delineato dall'art. 118 del Codice di giustizia sportiva.

3.10. Diversa sarebbe naturalmente la conclusione ove il difetto dedotto riguardasse uno dei requisiti prescritti dalle disposizioni di ammissione, ovvero emergesse dagli atti stessi della procedura, come nel caso in cui la domanda di ammissione fosse presentata da un soggetto privo del titolo o per conto di esso.

In tali ipotesi la delibera sarebbe illegittima per il difetto di un suo presupposto, e la società concorrente, titolare di una posizione qualificata nell'ambito di una procedura di tipo concorsuale, sarebbe perciò legittimata a farne valere l'illegittimità (Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 55/2021; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015; CFA, Sez. I, n. 80/2020-2021).

Non è questo il caso della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l., per le ragioni già esposte.

Non è questo neppure il caso della A.S.D. Academy Abatese 2021, nei confronti della quale il Tribunale ha valorizzato elementi tratti dalla domanda di iscrizione ma, come si dirà esaminando il terzo motivo del reclamo da essa proposto, sulla base di un presupposto smentito dagli atti.

3.11. Le considerazioni che precedono non implicano alcuna valutazione favorevole delle condotte dedotte dalla ricorrente, né ne attenuano la possibile rilevanza.

Esse comportano soltanto che tale rilevanza deve essere apprezzata nelle sedi che l'ordinamento ha a ciò deputato.

Resta pertanto ferma la trasmissione degli atti alla Procura federale disposta dal Tribunale, la quale, contrariamente a quanto dedotto dalla S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e dalla S.S.D. Riozzese a r.l., non è contraddittoria, ma coerente con la riserva in favore della Procura dell'accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari, che non è pregiudicato dalla presente decisione.

3.12. Le medesime considerazioni rendono fondato il quarto motivo del reclamo della Lega nazionale dilettanti, nella parte in cui deduce che alla Lega competeva la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al campionato, senza che sia stato dedotto o accertato alcun errore nello svolgimento di tale verifica.

Resta ferma, peraltro, la facoltà della Lega di proporre al Presidente federale, ove ne ravvisi i presupposti, la revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, delle N.O.I.F.

Resta assorbito il profilo del medesimo motivo relativo alla conoscenza dei fatti da parte della Lega alla data della delibera.

4. Fermo quanto sin qui osservato, la Corte ritiene di affrontare più diffusamente il terzo motivo del reclamo della A.S.D. Academy Abatese 2021, la quale deduce che il Tribunale, al paragrafo 4.4 della decisione impugnata, avrebbe erroneamente ravvisato una cessione del titolo sportivo e una vera e propria cessione formale delle attività in favore della A.S.D. Faicchio Mediterranea Calcio.

L'esame del motivo si impone perché, ove la A.S.D. Faicchio Mediterranea Calcio fosse un soggetto distinto e la domanda di iscrizione fosse stata in realtà presentata da essa o per suo conto, l'ammissione sarebbe viziata per il difetto di un suo presupposto, secondo quanto osservato al paragrafo 3.10, e il vizio sarebbe deducibile dalle società aspiranti al ripescaggio.

Senonché, come osserva la reclamante, la presunta cessionaria non è un soggetto distinto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma la denominazione che la stessa reclamante, rimasta titolare della matricola federale n. 955112 e del codice fiscale n. 94089450657, aveva chiesto di assumere.

La reclamante espone, al riguardo, di avere comunicato all'Agenzia delle entrate, il 10 giugno 2026, la variazione della denominazione, della sede e del presidente; di avere presentato alla F.I.G.C. domanda di mutamento della denominazione sociale e di trasferimento della sede; di avere trasmesso il 13 luglio 2026 la domanda di iscrizione al campionato, corredata sia dell'atto costitutivo e dello statuto originari sia dello statuto aggiornato con la nuova denominazione; di avere ottenuto il 15 luglio 2026 l'esito positivo dell'istruttoria della Co.Vi.So.D.; e di avere ricevuto il 16 luglio 2026 la comunicazione del rigetto della domanda di

mutamento.

Ne deduce che l'intestazione del conto corrente dal quale è stata pagata la tassa di iscrizione e lo statuto allegato alla domanda sono riferibili alla stessa associazione, che non sarebbe logicamente possibile cedere le proprie attività a sé stessa e che le pubblicazioni sui *social media* non potrebbero fondare l'accertamento di una avvenuta cessione del titolo.

Il motivo è fondato, in quanto tutte le circostanze valorizzate dal Tribunale presuppongono che la Faicchio Mediterranea Calcio sia un soggetto distinto dalla A.S.D. Academy Abatese 2021.

Tale presupposto non trova però riscontro negli atti acquisiti nel giudizio di primo grado.

La documentazione depositata dall'Ufficio anagrafe federale in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale n. 10/TFNSD-2026-2027 dà conto che la A.S.D. Academy Abatese 2021, matricola n. 955112, codice fiscale n. 94089450657, ha presentato domanda di mutamento della propria denominazione in «A.S.D. Faicchio Mediterranea Calcio» e di trasferimento della propria sede da Sant'Antonio Abate (NA) a Faicchio (BN), corredandola, tra l'altro, del verbale dell'assemblea, dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato dell'Agenzia delle entrate.

Sulla domanda il Dipartimento calcio femminile ha espresso parere favorevole il 6 luglio 2026 e la Lega nazionale dilettanti parere contrario il 14 luglio 2026, mentre l'Ufficio anagrafe federale l'ha respinta il 16 luglio 2026, per la non conformità del trasferimento all'art. 18, comma 5, lett. b), delle N.O.I.F., trattandosi di comuni non confinanti, situati in province diverse e distanti tra loro circa novanta chilometri.

Avverso il rigetto la A.S.D. Academy Abatese 2021 ha poi proposto ricorso al Presidente federale, chiedendo l'autorizzazione al mutamento in deroga ai sensi dell'art. 18, comma 9, delle N.O.I.F.

Ne risulta, tra l'altro, che la domanda di mutamento della denominazione e della sede, presentata il 30 giugno 2026 e respinta il 16 luglio 2026, precede la delibera di ammissione del 3 agosto 2026, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.

La Lega nazionale dilettanti, nella nota del 7 settembre 2026 trasmessa in esecuzione della medesima ordinanza, ha riferito che il Dipartimento calcio femminile non disponeva di alcuna documentazione relativa alla Faicchio Mediterranea Calcio, in quanto tale società non risultava né in organico né aver mai chiesto l'iscrizione al campionato, e che l'unica pratica a essa riferibile era la domanda di cambio di denominazione e di sede presentata dalla A.S.D. Academy Abatese 2021.

Dagli atti emerge, dunque, che la «Faicchio Mediterranea Calcio» non è un distinto affiliato della Federazione, ma la denominazione che la stessa A.S.D. Academy Abatese 2021 intendeva assumere, a seguito di una modificazione deliberata dalla propria assemblea, già comunicata all'Agenzia delle entrate, ma non autorizzata nell'ordinamento federale.

Alla luce di tale dato, le circostanze valorizzate dal Tribunale ricevono una spiegazione coerente con l'identità del soggetto.

Il conto corrente intestato alla nuova denominazione è riferibile alla medesima associazione, alla quale, a seguito della variazione comunicata all'Agenzia delle entrate il 10 giugno 2026, il medesimo codice fiscale risulta associato con la nuova denominazione; lo statuto allegato alla domanda di iscrizione è lo statuto della stessa associazione nella formulazione aggiornata; la domanda di mutamento della denominazione e della sede è, per definizione, un atto con il quale un soggetto modifica la propria identità esteriore, non un atto con il quale trasferisce ad altri il proprio titolo.

La cessione del titolo presuppone necessariamente l'esistenza di due soggetti distinti, il cedente e il cessionario, e non è configurabile allorché il titolo resti in capo all'affiliato che lo ha conseguito.

Nella specie, il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Serie C femminile 2026/2027 è stato acquisito dalla A.S.D. Academy Abatese 2021 in forza della posizione di classifica conseguita al termine della stagione sportiva 2025/2026 ed è rimasto in capo a essa, che ha presentato la domanda di iscrizione, ha superato l'istruttoria della Co.Vi.So.D. ed è stata ammessa al campionato con la propria matricola.

Né può ravvisarsi una cessione del titolo in favore della A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, la quale, secondo quanto riferito dalla Lega nazionale dilettanti nella nota del 7 settembre 2026, non aveva presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026 e risulta avere cessato ogni attività.

L'eventuale ingresso nella compagine associativa o negli organi della A.S.D. Academy Abatese 2021 di persone in precedenza legate alla Vis Mediterranea Soccer non integra, di per sé, una cessione del titolo sportivo, giacché il titolo inerisce all'affiliato e non alle persone che ne compongono la base associativa o gli organi.

Le pubblicazioni sui *social media*, alle quali il Tribunale ha attribuito valore di conferma, non sono idonee a supplire al difetto del presupposto, attestando, al più, l'utilizzo pubblico di fatto della nuova denominazione e di segni distintivi a essa riferibili.

Il Collegio è consapevole che dagli atti emergono circostanze di possibile rilievo sotto altri profili: l'utilizzo, nei rapporti esterni, di una denominazione e di segni distintivi non autorizzati nell'ordinamento federale; l'individuazione di un impianto di gioco situato in una provincia diversa da quella della sede sociale, a fronte del rigetto della domanda di trasferimento della sede; il coinvolgimento nella compagine sociale, dedotto dalla ricorrente, di soggetti legati a una società che avrebbe lasciato debiti nei confronti delle proprie tesserate e di un soggetto colpito da inibizione.

Tali circostanze, tuttavia, non integrano la violazione dell'art. 52 delle N.O.I.F. posta a fondamento del secondo motivo del ricorso della S.P.D. Tharros e della statuizione del Tribunale, e la loro eventuale rilevanza deve essere apprezzata, per le ragioni esposte al paragrafo 3, nelle sedi a ciò deputate dall'ordinamento federale.

La conclusione raggiunta si fonda sulla documentazione già acquisita nel giudizio di primo grado, sicché non occorre pronunciarsi sull'ammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta con il reclamo che, peraltro, ne confermano il contenuto.

5. L'accoglimento dei motivi esaminati, che conduce al rigetto nel merito del ricorso della S.P.D. Tharros, assorbe gli ulteriori motivi di reclamo.

In virtù del principio della ragione più liquida, la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, comprese quelle preliminari (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 58/2025).

Restano pertanto assorbiti il primo motivo del reclamo della Lega nazionale dilettanti, relativo alla mancata impugnazione degli atti presupposti e al difetto di interesse a ricorrere della S.P.D. Tharros per il mancato superamento della prova di resistenza, e il secondo motivo del medesimo reclamo, relativo all'ammissibilità dell'atto della A.S.D. Fabrizio Miccoli e alla sua qualificazione come ricorso autonomo.

Le domande della A.S.D. Fabrizio Miccoli, la quale ha aderito *per relationem* alle contestazioni formulate dalla S.P.D. Tharros in ordine all'ammissione delle società controinteressate, devono essere respinte per le medesime ragioni esposte al paragrafo 3, quale che sia la qualificazione del suo atto.

Restano parimenti assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del reclamo della S.S.D. Academy Calcio Pavia a r.l. e della S.S.D. Riozzese a r.l., ivi compreso il rilievo relativo alla data di caricamento del dispositivo sul portale del processo sportivo telematico, poiché le reclamanti hanno conseguito in questa sede l'integrale soddisfazione della propria pretesa, nonché ogni questione relativa all'interesse a impugnare della S.S.D. Riozzese a r.l.

Il capo della decisione impugnata che ha respinto il terzo motivo del ricorso Tharros, relativo alla soglia minima delle 48 squadre fissata per i ripescaggi, non ha formato oggetto di impugnazione e resta fermo (CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023), sicché il ricorso della S.P.D. Tharros, ivi compresi i motivi aggiunti con i quali sono state riproposte le medesime censure con riguardo al Comunicato ufficiale n. 8 del 2 settembre 2026, deve essere respinto integralmente.

6. All'accoglimento dei reclami consegue la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui i contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della Lega nazionale dilettanti sono restituiti (CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020).

7. Per le ragioni esposte, riuniti i reclami, essi devono essere accolti nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della decisione impugnata, il ricorso della S.P.D. Tharros e le domande della A.S.D. Fabrizio Miccoli devono essere respinti, ferma la trasmissione degli atti alla Procura federale già disposta dal Tribunale.

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i reclami numero 0037/CFA/2026-2027, numero 0042/CFA/2026-2027 e numero 0044/CFA/2026-2027 in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge i ricorsi di primo grado.

Dispone la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce